

Verona, 10/03/2020

# CORONAVIRUS

## AFFRONTIAMOLO INSIEME

### *“FAQ – consulenza legale e contrattuale”*

DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA SI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

In questo momento di difficoltà ed incertezza, i professionisti dello Studio Righini intendono esprimere un concreto sostegno ai propri Clienti, cercando innanzitutto di rispondere ad alcune domande ricorrenti.

**Qual è la sorte dei contratti pendenti, regolati dalla legge italiana, qualora una prestazione non possa più essere tecnicamente adempiuta?**

Nei contratti a prestazioni corrispettive, se l'impossibilità è oggettiva, assoluta ed insuperabile, la parte colpita da tale impossibilità, non è più tenuta ad eseguire la propria prestazione e deve restituire la controprestazione eventualmente già ricevuta.

Caso pratico: acquisto di biglietti per un concerto/mostra/proiezione cinematografica annullata in seguito all'adozione delle misure per il contenimento del virus. Il teatro/museo/cinema non può essere chiamato a rispondere in alcun modo per l'impossibilità di erogare la prestazione ma dovrà rimborsare il biglietto agli utenti che lo abbiano già acquistato.

**Cosa succede se la prestazione è divenuta solo temporaneamente impossibile?**

Il debitore non risponde dei danni per il ritardo finché la prestazione è impossibile. Il contratto è quindi sospeso ma si risolve se l'impossibilità dura per un periodo tempo tale da rendere inutile la prestazione per il creditore oppure tale da far ritenere che il debitore non sia più tenuto ad eseguirla.

**Cosa succede se il prezzo delle materie prime aumenta o diminuisce straordinariamente in un modo che era imprevedibile al momento della conclusione del contratto?**

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione diventa eccessivamente onerosa, il debitore può chiedere la risoluzione del contratto. La controparte può, però, evitare lo scioglimento del rapporto, offrendo una rinegoziazione dell'accordo per ripristinare l'equilibrio.

**Cosa succede in un caso di impossibilità sopravvenuta totale, in un contratto di compravendita internazionale che non contenga una clausola di scelta della legge applicabile?**

Si applica l'art. 79 della Convenzione di Vienna sulla Compravendita Internazionale del 1980. La parte che è nell'impossibilità di adempiere, non è responsabile del proprio inadempimento, ma deve inviare una comunicazione alla controparte, che deve riceverla in tempi ragionevoli, a partire dal momento in cui la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento.

**Quali diritti ha il consumatore o professionista che abbia acquistato un biglietto aereo per recarsi in uno Stato che abbia adottato restrizioni all'ingresso di persone provenienti dall'Italia?**

L'acquirente ha diritto al rimborso del biglietto o ad un voucher di valore equivalente, da usare entro 1 anno dall'emissione (art. 28 D.L. 9/2020). Questa norma di applicazione necessaria si applica anche a contratti di trasporto che sarebbero regolati da una legge straniera.

I Professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento.